



Criteria per il rinnovo e il rilascio delle concessioni marittime a scopo di acquacoltura in sostituzione di quanto disposto con le citate DGR n. 2948 del 25 settembre 2007, n. 1754 del 1 luglio 2008 e n. 412 del 24 febbraio 2009.

- 1) Sono confermate le disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla D.G.R. n. 454 del 1 marzo 2002;
- 2) le concessioni per attività di acquacoltura nelle zone del mare territoriale possono essere rilasciate esclusivamente ad imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 4/2012;
- 3) devono essere considerate prioritarie le domande finalizzate al mantenimento delle attività produttive nelle stesse aree in cui l'attività di acquacoltura si è svolta negli anni precedenti presentate dal medesimo soggetto che le ha condotte, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 del D. lgs. n. 228/2001;
- 4) sono considerate nuove concessioni, non soggette alla priorità di cui al punto precedente, anche gli incrementi di superficie a beneficio di concessioni in essere;
- 5) le nuove concessioni demaniali ad uso di acquacoltura possono essere rilasciate esclusivamente su superfici incluse nelle Aree AZA individuate nel documento "Allocazione degli spazi per l'attività di acquacoltura in mare (AZA)" (**Allegato A**);
- 6) ai fini del rilascio delle concessioni, rivestono carattere obbligatorio i pareri resi dalle competenti Capitanerie di Porto e dalla Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura istituita ai sensi dell'articolo 10 del D. lgs. 26 maggio 2004, n. 154, e dell'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19; il parere della Commissione consultiva locale si intende reso favorevolmente decorsi inutilmente 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di parere;
- 7) ai fini del mantenimento della concessione demaniale marittima a scopo di acquacoltura, entro sei mesi dalla data di rilascio della stessa, le Unità Organizzative del Genio Civile di Rovigo e di Venezia dovranno acquisire la seguente documentazione:
 - copia del certificato di avvenuta iscrizione al Registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 72 del D.P.R. 02/10/1968, n. 1639;
 - copia della documentazione relativa all'iscrizione della nave minore o galleggiante dell'impresa nel registro del competente compartimento o circondario marittimo di cui all'articolo 146 del Codice della Navigazione quale nave minore o galleggiante di quinta categoria asservita all'impianto di acquacoltura ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 02/10/1968, n. 1639 ovvero quale nave minore o galleggiante per uso in conto proprio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b) della legge 07/12/1999, n. 472;
 - copia del documento di registrazione ai fini igienico sanitari di cui all'articolo 5 del D. lgs. 05/08/2022, n. 134;
- 8) l'eventuale affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, di cui all'art. 45 bis del Codice della Navigazione, è consentito esclusivamente nei confronti di soggetti che siano soci dell'impresa titolare della concessione, purché posseggano essi stessi la qualifica di imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 4/2012;
- 9) l'eventuale subingresso nella concessione è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità concedente ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, esclusivamente nel caso di morte del titolare o di cessione dell'attività d'impresa determinata da specifico atto scritto depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, purché il soggetto subentrante possieda la qualifica di imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 4/2012;
- 10) le Unità Organizzative del Genio Civile di Rovigo e di Venezia predispongono atti di concessione/rinnovo di concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura prevedendo l'obbligo per il concessionario di rendicontare annualmente in ordine all'effettiva produttività delle superfici; copia dei provvedimenti di concessione viene trasmessa alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria; le imprese concessionarie dovranno trasmettere alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria le relazioni annuali in ordine all'effettiva produttività delle superfici concesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello considerato; qualora la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria riscontri la mancata rendicontazione o la mancata attivazione dei processi produttivi dovrà darne comunicazione alla competente Unità Organizzativa del Genio Civile ai fini



dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione;

- 11) compete alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l'attivazione, di concerto con le Unità Organizzative del Genio Civile di Rovigo e di Venezia, di contatti con le Amministrazioni statali competenti in materia di controllo delle concessioni a mare allo scopo di consolidare la funzione di verifica in ordine all'effettiva attivazione dei processi produttivi.



ad187555

